



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
GUARDIA COSTIERA

Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

Via Iasolino, 57 – 80077 Ischia - 081/991417 – 081/982845 – ischia@guardiacostiera.it

SEZIONE TECNICO-OPERATIVA

ORDINANZA N.14 /2009

Argomento: PORTO DI ISCHIA
REGOLAMENTO DEGLI ORMEGGI E DELLE SOSTE DELLE NAVI -

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia,

- VISTO:** che, ai sensi dell'art. 104 D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112, in attesa del riordino di cui alla Legge 5 giugno 2003, n°131, spettano allo Stato, ed all'Autorità Marittima quale articolazione periferica dello stesso, in relazione ai profili in argomento, le funzioni per lo svolgimento dell'attività amministrativa e della polizia nei porti di cui al Titolo II del Codice della Navigazione, con particolare riferimento agli artt. 62, 63, 65 e 81;
- VISTO:** che la disciplina degli accosti, ormeggi e sosta delle navi in porto attiene a valutazioni di carattere tecnico-operativo e di sicurezza della navigazione, il cui ambito, estendendosi dalla navigazione fino all'ormeggio, non può prescindere dall'adozione di criteri di carattere generale di sicurezza da seguire per la navigazione in ambito portuale;
- VISTO:** che, in funzione di quanto sopra premesso, la regolamentazione degli attracchi e del movimento delle navi in porto posta dall'Autorità Marittima è connessa al principio fondamentale della sicurezza della navigazione, di cui il regime degli accosti nei porti costituisce specifica applicazione;
- VISTO:** che in relazione al disposto di cui all'art. 3, L. 241/1990, gli atti di normazione di cui all'art. 59 del Regolamento di Esecuzione di competenza del Comandante del Porto – Capo del Circondario sono esclusi da ogni obbligo di motivazione;
- RITENUTO:** opportuno, in ogni caso, richiamare nelle presenti premesse, seppur nell'ambito di un quadro di sintesi, elementi e valutazioni dell'attività discrezionale posta in essere a tutela del richiamato interesse pubblico normativamente attribuito a questa amministrazione;
- VISTA:** la nota in data 13 dicembre 2008, assunta al protocollo n° 17624 in data 24/12/08, con la quale comandanti imbarcati su unità della società Caremar espletanti collegamenti di linea da e per il Porto di Ischia, hanno rappresentato a questa Autorità Marittima problematiche attinenti le modalità di effettuazione delle manovre di ormeggio/disormeggio e sosta presso gli accosti del sorgitore in parola;
- VISTA:** la propria nota prot. n° 7553/Tec in data 04/06/08 con la quale sono state rappresentate ai soggetti interessati problematiche connesse alla disponibilità di accosti disponibili in relazione alla sopravvenuta totale inutilizzabilità di determinate soluzioni di ormeggio;
- VISTA:** la propria nota prot. n° 8344 in data 16/06/08, con la quale il Comando in intestazione, in considerazione degli evidenti e rilevanti connessi profili attinenti la sicurezza della navigazione, evidenzia al competente settore della Regione Campania la necessità di garantire all'interno del Porto di Ischia la disponibilità degli spazi necessari per le esigenze operative dei servizi tecnico nautici;
- VISTE:** le proprie ordinanze n° 70/01, 15/02, n° 18/02 e n° 04/06 rispettivamente in data 17/12/01, 08/03/02, 14/03/02 e 17/01/06, il cui contenuto, richiamato nei limiti e nei termini di cui al successivo art. 14, si riporta negli allegati da n° 1 a n° 3 del presente provvedimento;
- VISTA:** la nota prot n° 02.01.05/1318 in data 27/01/09, con la quale questo Ufficio ha preliminarmente evidenziato ai competenti settori della Regione Campania, al Comune di Ischia, ai Servizi tecnico Nautici ed alle Compagnie di Navigazioni esercenti nel Porto di Ischia problematiche pertinenti l'ormeggio e la sosta delle navi, invitando i soggetti citati a voler partecipare con

- qualificato rappresentante ad una riunione presso i locali dell'ufficio in intestazione in data 05/02/09;
- RITENUTO:** infatti, nonostante l'accesso e l'operatività nei porti sia regolamentato sulla base di valutazione di carattere tecnico, di esclusiva competenza del Comandante del Porto – Capo del Circondario, i quali non prevedono formalità istruttorie, sia stato in ogni caso valutata l'opportunità di utilizzare il modulo endoprocedimentale della riunione preliminare al fine di acquisire dai soggetti potenzialmente interessati ogni elemento utile in ordine alle esigenze connesse ai profili di traffico portuale sopra richiamati, tenuto anche conto che gli attracchi delle navi, e quindi anche la destinazione delle banchine/ormeggi, sono destinati a svolgere un servizio pubblico;
- VISTO:** il verbale, integralmente richiamato, della conferenza sopra citata, tenutasi presso i locali dell'ufficio in intestazione in data 5 febbraio 2009 e ponderate integralmente le risultanze della conferenza stessa,
- VISTA:** la nota prot. n° 31 S/S in data 03/02/09 con la quale il Comune di Ischia ha trasmesso l'Ordinanza Sindacale n° 30/09 con la quale viene interdetto l'imbarco e lo sbarco dei veicoli provenienti e diretti al continente attraverso la banchina denominata "Scivolo" del Porto di Ischia;
- VISTA:** le note prot. n° 02.01.05/1922 e prot. n° 02.01.05/2633, rispettivamente in data 07/02/09 e 18/01/09, con le quali i competenti settori della Regione Campania, l'Agenzia Campania per la Mobilità, il Comune ed il Comando Polizia Municipale di Ischia sono stati interessati in ordine alle problematiche pertinenti l'utilizzo della banchina denominata "Scivolo" per le operazioni commerciali delle unità tipo Ro/Ro.;
- VISTO:** il verbale, integralmente richiamato, della riunione convocata presso i locali dell'ufficio in intestazione in data 19 febbraio 2009 nel corso della quale sono state esaminate unitamente ai rappresentanti dei servizi tecnico nautici e delle compagnie di navigazione già operanti i profili carattere più propriamente tecnico nautico nell'ambito delle problematiche pertinenti l'ormeggio e la sosta delle navi nel Porto di Ischia, quindi ponderate integralmente le risultanze della conferenza stessa;
- VISTA:** la nota prot. n° 02.01.05/2793 in data 19/02/09 con la quale i competenti settori della Regione Campania, come pure l'Agenzia Campania per la Mobilità sono stati informati in ordine alle risultanze della riunione immediatamente sopra richiamata;
- RITENUTO:** che, anche in relazione alle risultanze delle riunioni sopra richiamate, la standardizzazione di procedure mediante l'elaborazione di una univoca disciplina, preventivamente valutabile dai soggetti interessati in ordine alle rispettive esigenze logistiche ed organizzative, come pure quelle tecnico-nautiche proprie dei comandi di bordo, rappresenti un contributo significativo per aumentare il livello di sicurezza del traffico portuale in relazione ai profili sopra richiamati;
- CONSIDERATO:** che, nell'ambito dell'attività di regolamentazione di cui sopra, sia opportuno individuare, alla luce delle infrastrutture portuali disponibili e nelle more di eventuali diversi indirizzi pertinenti la destinazione delle aree forniti dall'amministrazione competente attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale, la disciplina delle esigenze quali quelle, a mero titolo esemplificativo, connesse a situazioni meteomarine avverse, avarie, etc, che determinano naturalmente la necessità di aumentare i margini di sicurezza per l'esecuzione delle manovre di ormeggio/disormeggio, sosta e movimentazione delle navi;
- CONSIDERATA:** che, nell'ambito dell'attività di regolamentazione di cui sopra, sia altresì necessario individuare le modalità di pianificazione ed effettuazione di corse suppletive rispetto a quelle programmate per far fronte a flussi di traffico e necessità di trasporto non programmabili;
- CONSIDERATO:** che, sulla base delle esigenze di cui sopra, sia conseguentemente necessario individuare criteri obiettivi e non discriminatori che, in funzione delle esigenze connesse alla sicurezza della navigazione di competenza dell'Autorità Marittima, come pure in mancanza di eventuali diversi specifici indirizzi in ordine alla destinazione delle aree interessate forniti dalle amministrazioni competenti, consentano una valutazione delle esigenze delle compagnie di navigazione interessate in relazione e nei limiti delle infrastrutture portuali attualmente disponibili per la gestione degli ormeggi e delle soste;
- RITENUTO:** quindi necessario, in relazione a quanto sopra esposto e nelle more di valutare l'opportunità di disciplinare i profili in argomento relativamente ad ulteriori tipologie di traffico, aggiornare la disciplina pertinente la tempistica e le modalità con cui vengono individuate le soluzioni di ormeggio e sosta delle navi maggiori di cui agli artt. 136 e seguenti Codice della Navigazione tipo Ro/Ro e navi passeggeri, le formalità di presentazione della relativa documentazione, nonché le norme cui devono attenersi le navi ormeggiate nel porto di Ischia;
- CONSIDERATE:** le caratteristiche tecniche delle unità già da anni operanti nel Porto di Ischia in servizio di linea o con corse occasionali, con particolare riferimento a stazza, lunghezza fuori tutto e tipologia

di attrezzature per lo sbarco/imbarco di merci/passeggeri, come pure la tipologia e la frequenza dei collegamenti di linea annualmente autorizzati dal competente settore della Regione Campania ai sensi della L.R. n° 03 del 28 marzo 2002;

RITENUTO: altresì opportuno consentire ai soggetti interessati la valutazione di ogni iniziativa ritenuta eventualmente necessaria in funzione delle proprie esigenze organizzative per conformare la propria attività al contenuto del presente provvedimento, posticipando l'entrata in vigore dello stesso al termine ritenuto congruo di seguito individuato;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62, 63, 65, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59, 62, 63, 65, 67, 73 74 e 81 del Relativo Regolamento di Esecuzione, come pure l'art. 822 del Codice Civile;

ORDINA

Articolo 1

Definizioni.

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- ✓ *Autorità Marittima*, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia;
- ✓ *Unità Ro/Ro* una nave passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli e che trasporta più di 12 passeggeri, ivi comprese le unità veloci da passeggeri come definite dal punto n° 2 della regola I del Capitolo X della "Convenzione Solas" del 1974 come successivamente emendata che trasportino più di 12 passeggeri;
- ✓ *Unità Ro/Ro da carico* una nave passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli e che trasporta meno di 12 passeggeri;
- ✓ *Unità tipo Ro/Ro*, sia le Unità Ro/Ro che quelle Ro/Ro da carico;
- ✓ *Nave Passeggeri*, quelle così definite dal Cap. 1 – Regola 2, lett. f) della "Convenzione Solas" del 1974 come successivamente emendata;
- ✓ *Servizio di linea*, una serie di collegamenti effettuati in modo da assicurare il traffico tra gli stessi o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, in base ad un orario pubblicato, oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente, per i quali in funzione delle pertinenti disposizioni di legge di riferimento, sia necessario un provvedimento di autorizzazione delle autorità normativamente competenti;
- ✓ *Corsa occasionale*, la corsa, richiesta della società armatrice per non previste o sopravvenute esigenze commerciali, effettuata al di fuori di programmazioni orarie o di quelle per la stessa compagnia già approvate dall'Autorità Competente;
- ✓ *Attività Operativa*, operazioni di caricazione/scaricazione di merci e/o di imbarco/sbarco passeggeri;
- ✓ *Sosta inoperosa*, l'occupazione di una banchina/ormeggio, in ore sia diurne che notturne, da parte di una nave arrivata senza dichiarazione di avaria e senza che la stessa svolga attività operativa e/o attività tecnica oppure non oltre i successivi 30 minuti dal termine della stessa attività.
- ✓ *Sosta tecnica*, l'occupazione di una banchina/accosto per l'effettuazione di attività tecnica;
- ✓ *Attività Tecnica*, rifornimento provviste e/forniture di bordo e/o rifornimento idrico e/o conferimento di rifiuti e/o residui del carico e/o interventi di manutenzione autorizzati dall'Autorità Marittima ai sensi delle disposizioni che seguono;
- ✓ *Unità e/o Navi*, qualora non diversamente stabilito dalle singole disposizioni, le navi di cui all'art. 2/1 della presente ordinanza;

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina la tempistica e modalità con cui vengono individuati gli ormeggi e le soste delle navi maggiori di cui agli artt. 136 e seguenti Codice della Navigazione tipo Ro/Ro o passeggeri, le formalità di presentazione della relativa documentazione, nonché le norme cui devono attenersi le navi ormeggiate nel porto di Ischia.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano altresì, quando in esse espressamente indicato, alle unità di stazza lorda superiore alle 20 tsl e/o alle altre tipologie di imbarcazioni di volta in volta individuate.

Articolo 3 **Ormeggi per operazioni commerciali**

Gli ormeggi pubblici di seguito indicati ed ulteriormente evidenziati negli stralci planimetrici in allegato n°1 sono riservati alle attività delle unità che effettuano scalo per operazioni commerciali nel porto di Ischia:

a) Banchina Olimpica

- Olimpica “Alta – Bitte da 75 a 81” .
- Olimpica “Bassa - Bitte da 72 a 74”.

b) Banchina “Scivolo”

- Bitte da 49 a 51 (*fino al pontile*)

c) Banchina “Redentore”

- Bitte da 39 a 42.

d) Pontile “Italia 90”

- Bitte da 37 a 38.

E' consentito il contemporaneo ormeggio all'interno del Porto di Ischia presso gli accosti di cui ai punti *sub* a), b) e c) sopra citati di unità tipo Ro/Ro in numero non superiore a 5 (cinque), secondo le modalità meglio evidenziate nel successivo art.10.

Presso il “Pontile Italia 90” è consentito il contemporaneo ormeggio di unità passeggeri idonee per caratteristiche tecniche ad operare presso la struttura in parola in numero non superiore a 3 (tre).

3.1- Deroqhe

In merito a quanto immediatamente precede, eventuali deroghe potranno essere autorizzate dall'Autorità Marittima per ragioni di sicurezza della navigazione, determinate da condizioni meteomarine particolarmente sfavorevoli e/o da specifiche diverse situazioni di emergenza e/o straordinarie.

In relazione ad ogni esigenza connessa al traffico portuale, come pure in funzione di condizioni meteomarine sfavorevoli e/o specifiche situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o circostanze straordinarie e/o contingenti che lo rendessero necessario, potrà essere disposto l'ormeggio presso gli accosti in parola anche di diversa tipologia di unità.

Articolo 4 **Richieste di accosto**

Fermo restando quanto ulteriormente contenuto nel successivo art. 5, nell'Ordinanza 18/02 in data 14/03/02 dell'ufficio in intestazione ed in tutte le ulteriori disposizioni vigenti in tema di comunicazioni da presentare all'Autorità Marittima prima dell'approdo, il comandante o l'armatore della nave o il raccomandatario marittimo delle unità che intendono approdare nel porto di Ischia devono presentare “domanda d'accosto” in osservanza alle disposizioni in materia di imposta di bollo.

In relazione a quanto immediatamente precede le domande trasmesse via E-mail o tramite telefax dovranno essere regolarizzate entro 48 ore dall'effettuazione della corsa.

Detta “domanda d'accosto” deve pervenire all'Autorità Marittima entro le ore 11,00 dei giorni feriali ed almeno 24 ore prima della data del previsto arrivo. L'assegnazione degli ormeggi per gli accosti occasionali sarà effettuata, tenuto conto delle piazze ritenute per tali tipologie di corse disponibili ai sensi delle disposizioni che seguono, in funzione dell'ordine cronologico di presentazione della relativa istanza.

Nel caso di domande d'accosto presentate oltre il termine suddetto, in relazione ad esigenze connesse all'operatività dei propri uffici le stesse non verranno di regola prese in considerazione da questa Autorità Marittima che, in tal caso, non farà seguire ulteriori comunicazioni agli interessati.

Qualora eccezionalmente valutate, le richieste delle navi presentate oltre i termini suddetti saranno prese in considerazione solo successivamente a quelle delle navi le cui istanze di accosto siano state presentate nei termini previsti, che avranno in ogni caso priorità nell'assegnazione di un posto di ormeggio.

Una copia del provvedimento autorizzativo deve essere ritirato a cura degli interessati. Sarà in ogni caso onere dell'interessato riscontrare prima dell'effettuazione dell'accosto l'avvenuto rilascio della pertinente autorizzazione.

4.1- Deroche ai termini di presentazione delle richieste di accosto -

In relazione alle esigenze tradizionalmente connesse a periodi di massima affluenza turistica (periodo estivo, periodo Pasquale etc) eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo in materia di termini per la presentazione delle richieste di accosto, potranno essere autorizzate in via straordinaria dall'Autorità Marittima, qualora gli armatori interessati facciano pervenire entro le ore 11,00 dei giorni feriali ed almeno 24 ore prima della data della prevista esigenza, una pianificazione di massima degli accosti e/o delle modifiche alla programmazione accosti già disciplinata, che possa essere preliminarmente valutata dal servizio nostromo di questo ufficio. E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzare la richiesta di accosto per le corse per le quali l'armatore ha valutato l'effettiva necessità di effettuazione.

Nel caso di unità passeggeri gestite dallo stesso armatore, che effettuano corse sulla base di collegamenti approvati dalle autorità competenti a disciplinare i trasporti marittimi di linea, è possibile presentare un'unica domanda (anche annuale) per l'ormeggio e la sosta delle proprie unità secondo le modalità contenute nel successivo articolo 5.

4.2- Ingresso in porto delle navi -

Tutte le unità autorizzate all'accosto in osservanza alle disposizioni che precedono, prima di entrare nel porto di Ischia devono richiedere via radio specifico nulla osta all'ingresso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, che procederà, qualora necessario, ad indicare l'ormeggio presso il quale effettuare l'accosto.

Tutte le unità in attesa di autorizzazione all'ormeggio che deve essere rilasciata ai sensi del presente provvedimento dovranno attendere fuori del porto di Ischia mantenendosi a debita distanza dall'imboccatura del porto al fine di non ostacolare le manovre di ingresso/uscita delle unità navali.

Tutte le disposizioni che precedono del presente articolo si applicano anche a tutte le imbarcazioni superiori a 20 Tsl., comprese quelle da diporto e da pesca.

Tutte le navi, imbarcazioni e natanti in genere inferiori alle 20 TSL possono accedere senza alcuna formalità entro le acque portuali ma, qualora intendano attraccare agli accosti di cui sopra, dovranno chiedere la preventiva autorizzazione con le modalità di cui al presente provvedimento;

Articolo 5

Navi di Linea – Programmazione annuale degli ormeggi e delle soste

Gli Armatori interessati, formalizzato dalle autorità competenti il provvedimento autorizzativo all'effettuazione dei servizi di linea, sono tenuti a far pervenire annualmente, conformemente alle eventuali ulteriori indicazioni in merito che potranno essere fornite dall'autorità Marittima, la domanda di cui all'art. 4/1 u.c. comprensiva, oltre ai dati identificativi ed alle caratteristiche essenziali delle navi che verranno sistematicamente impiegate (nome, stazza lorda, lunghezza, larghezza, pescaggio, classe di navigazione, ecc.) anche delle linee di navigazione su cui opereranno, la relativa cadenza o periodicità, la prevista durata delle operazioni dei singoli accosti, con particolare riferimento anche alle soste inoperative.

5.1- "Pianificazione degli ormeggi e dei periodi di sosta

Acquisiti i programmi operativi di cui sopra, la pianificazione di massima degli ormeggi predisposta dall'Autorità Marittima, pertinente altresì gli eventuali movimenti portuali e/o disposizioni di dettaglio per i singoli accosti, verrà illustrata e discussa al fine di acquisire eventuali ulteriori utili pertinenti elementi nell'ambito di una riunione convocata annualmente dalla stessa Autorità, alla quale verranno invitati i rappresentanti delle autorità competenti ad autorizzare i collegamenti di linea, dei Servizi tecnico-nautici, delle società armatrici.

Le soste delle unità che effettuano i collegamenti autorizzati dall'Autorità competente, qualora gli ormeggi ed esse dedicati non siano sufficienti in relazione alle richieste pervenute, saranno pianificate in funzione della disponibilità delle banchine/ormeggi interessati secondo i criteri di priorità di seguito elencati

1. unità la cui successiva corsa, effettuata dal Porto di Ischia nell'ambito di una linea autorizzata dalle autorità competenti e dalle stesse caratterizzata con obbligo di servizio pubblico;
2. unità la cui successiva corsa viene effettuata dal Porto di Ischia nell'ambito di una linea autorizzata dalle autorità competenti;
3. maggiore periodo di durata della linea nell'ambito della quale deve essere effettuata la corsa dal Porto di Ischia (annuale, stagionale etc);
4. minor tempo di sosta intercorrente tra l'ormeggio e la corsa da effettuare dal Porto di Ischia;

Nel caso in cui i periodi di sosta inoperosa richiesti non possano essere soddisfatti in relazione alla disponibilità degli ormeggi di cui all'art. 3, anche in relazione a quanto disposto dal secondo comma della stessa disposizione, in mancanza di elementi che consentano di individuare priorità ai sensi delle presenti disposizioni, come pure di eventuali specifici indirizzi in ordine alla destinazione delle aree interessate da parte dell'amministrazione competente, l'assegnazione degli stessi terrà conto dell'esigenza di garantire, alla luce dei profili pertinenti la

sicurezza della navigazione evidenziati nel presente provvedimento, l'equo utilizzo da parte dei soggetti interessati delle aree portuali quale bene pubblico destinato alla navigazione.

La sosta nelle banchine/ormeggi di cui al precedente art 3 potrà al massimo essere pari alla durata minima prevista dalla vigente contrattazione di categoria in materia di orario di riposo del personale marittimo nell'arco delle 24 ore.

Eventuali ulteriori periodi di sosta potranno essere consentiti solo qualora non siano presentate richieste di accosto occasionale, per l'evasione delle quali si renda necessaria la disponibilità dell'ormeggio interessato. In tal caso la prima unità a dover lasciar libero l'ormeggio sarà quella che ha effettuato il maggior periodo di sosta il cui movimento sia cronologicamente compatibile con l'eventuale successiva corsa di linea per la quale è prevista l'effettuazione da parte della stessa unità.

Ad eccezione del caso previsto dal precedente comma, non potranno essere accettate richieste di accosto occasionale per le quali si renda necessaria la disponibilità di banchina/ormeggio già occupata da unità in sosta, effettuata nei limiti previsti dal presente articolo e del successivo art. 8/2 ed autorizzata nell'ambito della programmazione periodica degli scali delle unità di linea.

Alla programmazione di massima sopra citata, l'Autorità Marittima darà poi attuazione di dettaglio – con le eventuali modifiche e correzioni che si dovessero rendere necessarie in relazione all'inserimento nella citata pianificazione di altre navi e/o di altre linee non preventivate ma autorizzate dalle competenti autorità con provvedimenti di integrazione e/o rimodulazione del quadro accosti dei servizi di trasporto marittimo – previa redazione di un programma di accosti, comprensivo dei periodi di sosta e dei movimenti delle unità stabilita ai sensi delle presenti disposizioni.

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal successivo art 11, eventuali modifiche alla pianificazione degli ormeggi e delle soste conseguenti a cambiamenti delle corse programmate connesse a contingenti esigenze di carattere commerciale e/o tecnico delle compagnie di navigazione, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima e saranno effettuate a svantaggio dell'armatore interessato.

Il Servizio Nostromo di questo Ufficio Circondariale fornirà le ulteriori disposizioni di dettaglio per la gestione operativa giornaliera degli accosti del porto di Ischia.

5.2- Deroqhe

Lo stesso servizio potrà, in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli e/o specifiche situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero necessario per ragioni di sicurezza, previa comunicazione anche per le vie brevi, disporre l'uscita dal porto delle singole navi, la modifica della pianificazione degli ormeggi e delle procedure di ingresso e di uscita dal porto.

Articolo 6 **Movimenti delle navi/Arrivi/Partenze**

L'ordine di precedenza di manovra tra più unità di stazza superiore a 20 Tsl che siano in procinto di impegnare il bacino di evoluzione e/o il canale di accesso al porto di Ischia viene stabilito in relazione al contenuto delle presenti disposizioni e comunicato dall'Autorità Marittima ai comandi di bordo, i quali devono ottenere pertinente nulla osta all'esecuzione della manovra, la quale dovrà essere effettuata al minimo numero di giri che consenta all'unità di manovrare in sicurezza.

Fatta salva ogni ulteriore valutazione del comando di bordo finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione, il bacino di evoluzione portuale non può essere impegnato da unità in manovra, in ingresso od in uscita, da più di n° 1 unità tipo Ro/Ro e comunque in genere da unità di stazza superiore a 20 Tsl in numero superiore a 2(due).

In relazione a quanto immediatamente precede, le unità di cui sopra in partenza non potranno mollare i propri ormeggi ed iniziare a muovere prima che si sia liberato lo spazio di manovra all'interno del bacino e di aver ottenuto la pertinente autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima. Analogamente le unità in ingresso dovranno attendere la pertinente autorizzazione all'entrata da parte dell'Autorità Marittima fuori del porto di Ischia, mantenendosi a debita distanza dall'imboccatura del porto al fine di non ostacolare le manovre di ingresso/uscita delle unità navali.

Una nave, non appena terminate le operazioni commerciali ed attuate le misure necessarie per la sicurezza del carico e del viaggio da intraprendere, qualora non autorizzata a soste non operative, deve comunicare di essere “pronta” a lasciare libero l'ormeggio non prima che siano stati tolti i mezzi di accesso a bordo, chiedendo all'Autorità Marittima il nulla osta alla partenza. Ottenuta l'autorizzazione alla partenza, questa deve avvenire entro 5 (cinque) minuti dalla chiamata.

Le unità in arrivo nel Porto di Ischia ed in procinto di impegnare il canale di accesso, dovranno richiedere via radio il nulla osta all'ingresso non prima di 5 minuti rispetto all'ora di previsto passaggio al traverso del fanale bianco.

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art 62 Cod. Nav., nei casi in cui si verifichi una imprevista concomitanza di arrivi/partenze, il cui contemporaneo movimento è incompatibile con le disposizioni del presente

provvedimento, la precedenza nell'eseguire le manovre verrà di regola assegnata in relazione alla priorità di chiamata.

Qualora più utile per l'operatività del porto, verrà data priorità di manovra alle navi che, in relazione alle proprie capacità evolutive, siano in grado di liberare più rapidamente il bacino portuale e/o il canale di ingresso, come pure, per minimizzare l'alterazione della programmazione vigente, anche in relazione alle esigenze connesse alla gestione della viabilità delle aree portuali, a quelle in procinto di effettuare le proprie operazioni (entrata/uscita) in aderenza agli orari approvati, rispetto a quelle navi che portassero (in uscita/entrata) ritardi significativi (pari o superiori ai 30 minuti).

Le disposizioni dei comma che precedono si applicano in ogni caso a tutte le unità di stazza lorda superiore alle 20 tsl.

Non appena dovessero verificarsi situazione in relazione alle quali si prevedono ritardi significativi (pari o superiori a 30 minuti) sull'orario di previsto arrivo o di prevista partenza, i Comandi di bordo delle navi interessate sono tenuti ad effettuare, anche per le vie brevi, pertinente comunicazione indicandone le motivazioni all'Autorità Marittima, attenendosi successivamente alle disposizioni dalla stessa eventualmente impartite.

In merito a quanto immediatamente precede, eventuali deroghe potranno essere autorizzate dall'Autorità Marittima per ragioni di sicurezza della navigazione, determinate da condizioni meteomarine particolarmente sfavorevoli e/o da specifiche diverse situazioni di emergenza e/o straordinarie.

Qualora vi siano navi alle quali è stato assegnato l'ormeggio della nave che ha terminato le operazioni commerciali, questa deve lasciare libero l'ormeggio entro 30 minuti dal termine delle stesse per essere eventualmente nuovamente ormeggiata secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima. Eventuali ritardi dovuti al completamento di una qualsiasi pratica, non annullano l'obbligo precedentemente stabilito.

In caso di mancata esecuzione di una partenza o di altro movimento previsto, il comando di bordo dell'unità interessata immediatamente e comunque prima di ogni successiva operazione dell'unità dovrà far pervenire all'Autorità Marittima estratto del giornale nautico dal quale si evincano le motivazioni della mancata esecuzione della prevista attività.

6.2 – Revisione della pianificazione degli ormeggi

Ritardi ingiustificati, comportamenti ostruzionistici, comunicazioni effettuate in anticipo o non conformemente alle presenti disposizioni, oltre che immediatamente sanzionate ai sensi del presente provvedimento, qualora ripetuti e causa di disservizi saranno dall'Autorità Marittima valutati nell'ambito di iniziative di competenza finalizzate ad una revisione della pianificazione degli ormeggi e delle soste a svantaggio dell'armatore delle unità i cui comandi di bordo dovessero essersene resi autori e responsabili.

Articolo 7 **Soste tecniche**

Le richieste di soste tecniche delle unità nel Porto di Ischia dovranno pervenire entro le ore 11,00 dei giorni feriali ed almeno 24 ore prima delle previste operazioni all'Autorità Marittima che ne valuterà l'autorizzazione compatibilmente con la destinazione di aree e banchine, in relazione alle esigenze commerciali del porto, fermi restando gli adempimenti previsti dalle altre disposizioni di legge e regolamentari.

Non è consentita la sosta tecnica per lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate a banchine operative, salvo che piccoli interventi che, in ogni caso autorizzati ai sensi del comma che precede ed effettuati in conformità con le disposizioni di cui all'Ordinanza 15/02 in data 08/03/02 dell'ufficio in intestazione, non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina o su veicoli o su altre navi.

E' comunque vietata la pitturazione fuori bordo.

Eventuali deroghe in materia di soste tecniche saranno esaminate esclusivamente in caso di comprovata necessità ed a condizione che vi siano ormeggi non richiesti per operazioni commerciali, fatta salva l'applicazione di ogni ulteriore vigente pertinente normativa.

Articolo 8 **Soste inopere**

Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 5 e 7 che precedono, nel Porto di Ischia sono vietate le soste inopere delle navi.

La sosta presso gli accosti pubblici di cui al precedente art. 3 potrà al massimo essere pari alla durata prevista dalla vigente contrattazione di categoria in materia di orario di riposo minimo che il personale marittimo deve osservare nell'arco delle 24 ore.

Articolo 9
Presenza minima dei componenti l'equipaggio delle navi in sosta nel porto

Oltre alla presenza a bordo di marittimi in numero e con qualifica ritenute necessarie al fine di garantire la sicurezza degli ormeggi delle unità nel Porto di Ischia in relazione alle condizioni meteomarine e/o generale situazione degli ormeggi e/o altre specifiche circostanze, nonché l'osservanza di quanto disposto al successivo art 10.4, il comando di bordo delle navi di stazza superiore alle 500 Tsl ormeggiate in sosta nel porto di Ischia non impegnate in operazioni commerciali, dovrà comunque in ogni caso assicurare la presenza a bordo dell'unità delle seguenti aliquote minime di equipaggio entro 10 min da ogni esigenza riscontrata dallo stesso comando e/o manifestata dall'Autorità Marittima:

1. il comandante o n° 1 (uno) ufficiale di coperta munito di idoneo titolo ed in possesso di sufficiente esperienza, a giudizio del comandante della nave, per dirigere la manovra della stessa (per movimento o per eventuale uscita in mare);
2. n° 1 (uno) ufficiale di macchina con idoneo titolo per assumere la direzione della stessa;
3. un numero non inferiore a 3 (tre) del restante personale di coperta, di macchina e delle altre categorie costituenti l'equipaggio ed aventi attinenza con i servizi tecnici di bordo;

Ciascuna società armatrice delle unità tipo Ro/Ro scalanti il Porto di Ischia dovrà garantire durante ogni periodo di sosta, anche non operativa, delle unità sociali, la costante presenza in banchina in prossimità del luogo di ormeggio di personale immediatamente reperibile telefonicamente e via radio VHF, in numero sufficiente e ritenuto idoneo a valutare e segnalare ai soggetti interessati ogni esigenza connessa alla sicurezza degli ormeggi.

Per il rimanente naviglio da traffico di stazza superiore alle 20 Tsl che sosta nel porto di Ischia, deve essere assicurata la pronta reperibilità, anche telefonica mediante pertinente comunicazione all'Autorità Marittima, del capobarca/conducente e della componente minima dell'equipaggio sufficiente a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza o di improvvise esigenze operative.

Per qualsiasi diversa tipologia di unità eventualmente autorizzata ad ormeggiare in deroga alle disposizioni del presente provvedimento in via eccezionale e temporanea in relazione a circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero indispensabile per ragioni di sicurezza, l'Autorità Marittima indicherà le aliquote minime di equipaggio che dovranno essere garantite a bordo dell'unità

Articolo 10
Attività operative e modalità di ormeggio

10.1- Operazioni delle navi Ro/Ro

Le operazioni commerciali delle navi tipo Ro/Ro nel porto di Ischia vengono effettuate di regola presso la banchina denominata "Olimpica",

In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli e/o specifiche situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero necessario per ragioni di sicurezza, l'Autorità Marittima potrà autorizzare lo svolgimento di dette operazioni presso altri ormeggi ritenuti di volta in volta idonei ed utilizzabili.

Presso la banchina Olimpica (alta/bassa) è di regola consentito il contemporaneo ormeggio, sia inoperoso che per operazioni commerciali, di unità tipo Ro/Ro in numero non superiore a 3 (tre).

In relazione ad eventuali ulteriori esigenze connesse alla sosta delle unità autorizzata ai sensi e nei limiti delle presenti disposizioni, in considerazione dei minori tempi di sosta presso la banchina Olimpica e tenuto conto della precedenza degli orari delle corse da effettuare, sarà disposta la movimentazione in numero necessario delle unità che hanno terminato le operazioni commerciali dalla banchina in parola alle banchine "Redentore" e/o "Scivolo".

Quanto immediatamente precede potrà essere disposto altresì in relazione a condizioni meteomarine sfavorevoli e/o specifiche situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o circostanze straordinarie e/o contingenti che lo rendessero opportuno.

10.2- Operazioni delle altre navi passeggeri

Le operazioni commerciali delle altre navi passeggeri scalanti il porto di Ischia vengono effettuate di regola presso il Pontile Aliscafi. In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli e/o specifiche situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero indispensabile per ragioni di sicurezza, l'Autorità Marittima potrà autorizzare l'accosto anche presso diversi ormeggi ritenuti idonei ed utilizzabili.

10.3 -Situazioni di necessità

Ad integrazione di quanto già evidenziato al punto *sub* 5.2 dell'art. 5 e 10.1 dell'art 10, nei casi nei quali lo ritenesse necessario o opportuno per motivi di sicurezza ed in relazione a circostanze straordinarie e non

preventivate, l'Autorità Marittima potrà disporre che un ormeggio sia liberato o lasciato libero per la gestione o la prevenzione di situazioni di emergenza e/o necessità.

10.4- Disposizioni particolari per l'ormeggio e la sosta

I comandi di bordo delle navi che ormeggiano nel Porto di Ischia, i quali dovranno disporre le modalità di ormeggio/ancoraggio ritenute necessarie in funzione delle condizioni meteorologiche in atto o previste, sono altresì tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. la predisposizione di traversini e/o ulteriori cavi di ormeggio dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità marittima, alla quale il comando di bordo dovrà far pervenire pertinente estratto del giornale nautico parte II.
2. le unità tipo Ro/Ro dovranno essere dotate di un sistema di illuminazione posizionato a prora idoneo a consentire nelle ore notturne la visibilità della porzione di lunghezza fuori dall'acqua della catena delle ancore calate, che dovrà essere attivato dal comando di bordo non appena terminate le operazioni di ormeggio;
3. le navi in sosta devono apporre idonea segnaletica diurna ed adeguata illuminazione nelle ore notturne qualora i cavi di ormeggio e/o le passerelle/portelloni e/o altre sporgenze che non possano essere fatte rientrare al termine delle operazioni e quindi occupino il lato banchina in modo tale da rappresentare un potenziale pericolo per i veicoli o le persone in transito;
4. fatto salvo quanto ulteriormente disposto nei provvedimenti regolamentari nelle premesse richiamati, in occasione di sensibili aumenti del traffico (periodo estivo, festività pasquali, fine settimana etc) al fine di garantire il necessario livello di sicurezza per i passeggeri e gli operatori portuali, durante le operazioni di ormeggio/disormeggio le compagnie di navigazione armatrici dovranno predisporre il posizionamento di idonei accorgimenti quali, a titolo esemplificativo, corridoi e/corsie di incanalamento, barriere amovibili, per delimitare l'area interessata dalle predette operazioni e consentire una sicura effettuazione delle operazioni di imbarco/sbarco, sia dei passeggeri che degli autoveicoli, nei casi nei quali gli accosti interessati siano sprovvisti di tali strutture, oppure, qualora sia ritenuto più efficace in relazione alle caratteristiche del singolo ormeggio, disporre la sorveglianza dell'area in parola ad opera di personale appositamente incaricato ed in numero adeguato in relazione alla tipologia di ormeggio ed al volume di traffico passeggeri/autoveicoli ;

In ogni caso i comandi di bordo dovranno curare che la nave sia sempre pronta a muovere e gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi attivi e mantenuti in efficienza.

Articolo 11 **Eventi di rilievo**

Le compagnie di navigazione, i comandi di bordo, gli addetti ai servizi portuali e ogni altra persona impegnata in operazioni portuali in genere è tenuta a segnalare immediatamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra, i movimenti portuali delle unità, l'effettuazione/non effettuazione delle partenze, la sosta delle navi nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa incidere e/o compromettere il regolare svolgimento dei servizi e/o generare pericoli.

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'Ordinanza 18/02, le compagnie di navigazione ed i comandi di bordo sono altresì tenuti in particolare a segnalare preventivamente all'effettuazione del singolo accosto/partenza ogni eventuale intervenuta modifica dei collegamenti di linea da/per il Porto di Ischia e/o delle caratteristiche delle unità negli stessi impiegate.

Articolo 12 **Ulteriori disposizioni**

Il tratto di banchina in parola compreso tra le bitta 31 e 37 e l'antistante specchio acqueo è destinata all'ormeggio delle unità navali della Guardia Costiera e dalla stessa direttamente impiegato in quanto funzionalmente connesse e necessarie all'espletamento dei compiti di difesa e sicurezza dello Stato, nonché di quelli pertinenti la sicurezza della navigazione e delle altre funzioni normativamente attribuite all'amministrazione quale articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

In relazione a quanto precede il tratto di banchina in parola è altresì destinato a soddisfare esigenze quali quelle di garantire in ogni momento la possibilità di accosto per le unità militari o di forze di polizia, anche in transito, impegnate in attività d'istituto, l'ormeggio per un periodo di tempo limitato di imbarcazioni in difficoltà, manifestazioni e/o attività di pubblico interesse.

Il tratto di banchina compreso tra la bitta n° 46 e n° 48 è riservato all'ormeggio delle unità ed alle esigenze operative dei servizi tecnico nautici, dei servizi portuali e di quelli di interesse generali di cui al DM 14/11/94. Ad integrazione di quanto contenuto all'art. 1 lett. V) dell'Ord. 70/01 cit., è consentito il temporaneo ormeggio nel

tratto di banchina compreso tra le bitte n° 69 e n° 72 delle unità dei citati servizi tecnici qualora necessario in relazione ad ogni esigenza connesse alle operazioni di ormeggio/disormeggio delle unità.

E' fatto comunque divieto con ogni tipologia di unità di sostare e/o ormeggiare nelle aree portuali disciplinate con provvedimento dell'Autorità Marittima in mancanza di espressa autorizzazione della stessa, nonché ormeggiare al di fuori delle aree disciplinate da provvedimenti regolamentari o da titoli concessori o con diverse modalità dagli stessi presiste.

Articolo 13 **Pubblicità e Sanzioni**

I trasgressori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito e salve le maggiori responsabilità, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, penali e/o amministrative, ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del D.Lgs. 18.07.2005 n°171.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, con pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché tramite i locali organi di informazione.

Articolo 14 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno 20.04.2009, a partire dal quale ogni disposizione regolamentare è considerata abrogata nella misura in cui risulti incompatibile o comunque dissimile con il presente provvedimento.

Ischia, 12 marzo 2009.

F.to IL COMANDANTE
TV(CP) Gabriele BONAGUIDI

Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo ufficio - Art.
19 DPR 445/2000